

## **Allegato "A" al n. 4581/3229 di Repertorio.**

### **Statuto**

#### **TITOLO I**

##### **DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

###### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

E' costituita la cooperativa sociale "CI SIAMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" ai sensi della legge 381/91. Ha sede in Arese. È di competenza dell'assemblea dei soci il trasferimento della sede legale, nonché l'istituzione e la soppressione sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, agenzie ed uffici di rappresentanza. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali: succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

###### **Art. 2 - Durata**

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31/12/2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### **TITOLO II**

##### **SCOPO - OGGETTO**

###### **Art. 3 - Scopo e attività mutualistica**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e della solidarietà ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari ed educativi e ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381. La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

La Cooperativa si propone di esercitare la propria attività secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dalla legge, avvalendosi in via prevalente nello svolgimento dell'attività delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa, ai sensi dell'art. 2514:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi, pur nei limiti consentiti dal rispetto del principio della mutualità prevalente.

La cooperativa promuove le più idonee forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

###### **Art. 4 - Oggetto sociale**

La Cooperativa è promossa da persone che, a vario titolo, hanno vissuto e condiviso l'espe-

rienza dell'associazione Barabba's clowns onlus. La forma di Cooperativa è intesa a garantire autonomia gestionale; rimane confermata la fedeltà alla storia e l'adesione allo stile ed ai principi ispiratori della associazione, secondo il carisma salesiano, incontrato in origine nell'esperienza del Centro S. Domenico Savio di Arese, casa di accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà, fondata sulla convinzione di don Bosco, che in ogni giovane ci sia qualche cosa di buono da scoprire e valorizzare. Dal cuore dell'esperienza dell'associazione Barabba's clowns, cioè aprire la porta della casa e del cuore a chi ha bisogno, la cooperativa attinge il desiderio di continuare a promuovere esperienze, spazi, occasioni di incontro e accoglienza per ragazzi e giovani, in uno stile di famiglia, in collaborazione con l'associazione stessa.

La Cooperativa rivolge prevalentemente la propria attività a minori, giovani adulti e famiglie con particolare attenzione alle situazioni di disagio laddove sia necessario ed opportuno un intervento socio-assistenziale ed educativo che favorisca l'integrazione positiva nell'ambiente di vita. Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni e l'intera comunità locale, la Cooperativa intende impegnarsi, sul territorio:

- nell'ambito della prevenzione al disagio, superando la logica riparativa (della sola cura dei problemi), per mettere al centro l'attenzione alla qualità della vita e la capacità delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità;
- nello studio, nella programmazione, nella gestione di servizi di supporto al minore e al giovane in difficoltà e alla sua famiglia;
- nella promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione.

Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:

- programmazione e gestione di comunità di accoglienza e di servizi educativi;
- programmazione e gestione di attività di aggregazione giovanile;
- programmazione e gestione di supporti individuali e di interventi educativi domiciliari;
- realizzazione di attività in collaborazione con le realtà scolastiche;
- programmazione e gestione di interventi di formazione ai prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di inserimento lavorativo;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;
- programmazione e gestione di attività educativo ricreative;
- interventi di sostegno alla genitorialità;
- promozione di attività ed iniziative formative e di animazione socio-culturale.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa può concorrere ad aste pubbliche o private, ivi comprese le gare d'appalto pubbliche e private e le licitazioni pubbliche e private; potrà assumere interessenze e partecipazioni in società ed enti aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio ed in genere potrà compiere, sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, singoli atti ed operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria, creditizia e finanziaria necessarie od utili, purché, per quanto concerne l'attività finanziaria, in via non prevalente ma meramente strumentale e non nei confronti del pubblico.

#### **Art. 5 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

#### **Art. 6 - Normativa applicabile**

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e decreto 112/2017, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, oltre a tutte le leggi speciali in materia riferibili alla Società Cooperativa.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 7 - Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla direzione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

**soci lavoratori** che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

**soci volontari** che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di questi ultimi, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

**soci fruitori**, persone fisiche o giuridiche, che usufruiranno direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

**soci sovventori**, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

#### **Art. 8 - Domanda di ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- c) l'attività svolta;

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, sotto l'osservanza delle attuali disposizioni in materia, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) indicazione della persona designata a rappresentarla.

Per le persone fisiche dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato penale;
- b) certificato di stato di famiglia.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Società Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Società Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società Cooperativa.

Non possono, in ogni caso, essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Società Cooperativa.

Inoltre, è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Società Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci**

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: il capitale sottoscritto, la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **Art. 10 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) qualora si addivenga al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- d) qualora intervenga la fusione o la scissione della Società Cooperativa;
- e) qualora sia deliberata la revoca dello stato di liquidazione;
- f) qualora sia deliberato il trasferimento della sede legale all'estero;
- g) qualora sia deliberata l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente Statuto;
- h) qualora intervenga il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale oppure una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 - Esclusione**

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Società Cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 8 del presente Statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;
  - d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
  - e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società Cooperativa;
  - f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Società Cooperativa;
  - g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3(tre) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
  - h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, direttamente, indirettamente o per interposta persona;
  - i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 del Codice civile;
  - l) che, senza aver validamente giustificato la sua assenza, non partecipi al lavoro per oltre cinque giorni consecutivi;
  - m) che per infortunio, malattia o età risulti inabile a normali lavori affidatigli;
  - n) che venga dichiarato e/o valutato inidoneo, anche solo parzialmente o con limitazioni, alle mansioni assegnategli o per le quali è stato assunto, da parte del medico a ciò competente;
  - o) che rassegni le dimissioni dal rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa;
  - p) che venga licenziato, qualunque sia la causa od il motivo, sia esso di natura soggettiva, che di natura oggettiva;
  - q) che risolva consensualmente il rapporto di lavoro;
  - r) per tutte le altre ipotesi che verranno espressamente previste dal regolamento interno della cooperativa, da considerarsi parti integranti del presente elenco.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

#### **Articolo 12 - Cessazione rapporto mutualistico e liquidazione delle quote**

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, qualora non sia già interrotto o cessato, per qualunque causa o ragione.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'Organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dall'assunzione del provvedimento di esclusione da parte dell'Organo amministrativo oppure se l'esclusione consegue al venir meno del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento o risoluzione consensuale a far data dal momento in cui le dimissioni sono rassegnate o il rapporto di lavoro cessa per effetto del licenziamento o della risoluzione consensuale.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies 3 comma del Codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

### **Articolo 13 - Morte**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

## **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 14 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 del presente Statuto, nonché con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

### **Art. 15 - Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio sociale, in conformità alla legge.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.  
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. La cooperativa depositerà il bilancio sociale presso il registro delle imprese.

#### **Art. 16 - Utili**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle Leggi vigenti in materia e dal precedente articolo del presente Statuto;
- d) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### **Art. 17 - Ristorni**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

### **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 18 - Organi**

Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art. 19 - Assemblea dei soci**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di teleco-

municazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 20 - Maggioranze costitutive e deliberative**

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

#### **Art. 21 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

#### **Art. 22 - Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

#### **Art. 23 - Funzioni dell'Assemblea**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello Statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del Codice civile.

#### **Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 25 - Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori da tre a nove, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, determinato dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con le modalità idonee e anche a mezzo messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio

vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 26 - Deleghe**

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

#### **Art. 27 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vicepresidenti e agli amministratori delegati.

#### **Art. 28 - Organo di controllo e revisione contabile**

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

#### **Art. 29 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

#### **Art. 30 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Firmato: Gilberto CATTANEO

Firmato: Claudia TASINAZZO

Firmato: Andrea ZAVATTI

Firmato: Carla PIZZUL

Firmato: Francesco Santopietro I.S.

Certifico io sottoscritto Avv. Francesco Santopietro, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia - su supporto informatico - è conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati - su supporto cartaceo - ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Milano, la data del presente documento digitale è la data di apposizione della firma digitale.

Firmato digitalmente: Francesco Santopietro Notaio.